CAMERA DEI DEPUTATI N. **5626**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 dicembre 2012 (v. stampato Senato n. 3533)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MONTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(PASSERA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(PROFUMO)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(PATRONI GRIFFI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(BALDUZZI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza ed istruzione), VIII (Ambiente territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione per le Questioni regionali. Le Commissioni permanenti IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), l'11 dicembre 2012, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 5626 nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5626.

CON IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

(BARCA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 dicembre 2012

(Relatori: **VELO**, *per la IX Commissione;*
RAISI, *per la X Commissione*)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5626 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 39 articoli, ai quali si aggiungono gli ulteriori 34 articoli e i numerosi commi aggiuntivi approvati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano un complesso di misure teleologicamente orientate, come recita il preambolo, a « *favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché a dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese* », a tal fine recando misure in materia di agenda e identità digitale (sezione I); amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II); agenda digitale per l'istruzione (sezione III); sanità digitale (sezione IV); azzeramento del divario digitale e utilizzo della moneta elettronica (sezione V); giustizia digitale (sezione VI); ricerca, innovazione e « comunità intelligenti » (sezione VII); assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (sezione VIII); crescita e sviluppo di imprese start-up innovative (sezione IX); nonché ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X). La formulazione del preambolo, che indica ampie finalità, permette di ricomprendere, per la sua latitudine difficilmente circoscrivibile, la maggior parte delle misure inserite sia nel testo originario sia nelle modifiche introdotte dal Senato. A tale esteso ambito materiale – nel quale sono confluiti, durante l'*iter* al Senato, anche i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale – ed alle finalità complessivamente perseguite dal provvedimento, non appaiono invece riconducibili alcune disposizioni. Si tratta, da un lato, di misure di carattere organico ed ordinamentale, quali le disposizioni contenute agli articoli 17 e 18 (presenti già nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri) che intervengono in materia di giustizia, rispettivamente, sull'ordinamento fallimentare e sui procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, e, dall'altro, di misure, in massima parte di carattere localistico e micro settoriale, inserite in sede di esame del provvedimento al Senato e contenute, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 34, comma 3, lettera *b)*, capoverso 19-*bis*, che introduce una articolata disciplina del « compendio costituente l'Arsenale di Venezia »; al medesimo articolo, comma 32, che interviene in favore degli operatori della pesca del porto-canale di Pescara; al successivo comma 34, che destina gli introiti derivanti dall'ingresso al

sistema museale dell'isola di Caprera a specifiche finalità, e al comma 40 dello stesso articolo, che definisce nuovi livelli di sicurezza dei motociclisti; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sul piano dei rapporti con la normativa di rango costituzionale:

il decreto legge, all'articolo 11-bis, che demanda a decreti dirigenziali la modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi pubblici a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, interviene sul sistema delle fonti del diritto, attribuendo ad un provvedimento non inquadrabile nell'ambito di tale sistema, potestà normative ora regolate da una fonte di rango primario, delineando una procedura di cui andrebbe inoltre valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 4; l'articolo 5, comma 1; l'articolo 15, comma 3; l'articolo 34, comma 1 e l'articolo 35, comma 3), ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione (si vedano, ad esempio, l'articolo 11-*bis*, in materia di credito d'imposta per promuovere l'offerta *on line* di opere dell'ingegno; l'articolo 13-*ter*, sulla carta dei diritti volta a definire i principi e criteri per garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet; l'articolo 14-*bis*, sulla pubblicità dei lavori parlamentari); integrandosi, in tutte le citate circostanze, una modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; a titolo meramente esemplificativo, si citano al riguardo, l'articolo 18, in materia di procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, che interviene in una materia che ha formato oggetto di stratificazione normativa in un breve lasso di tempo, che ha visto succedersi il decreto-legge 22

dicembre 2011, n. 212 e la legge 27 gennaio 2012, n. 3; si cita altresì l'articolo 33-*quater*, che novella l'articolo 357 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che ha costituito oggetto di numerose modifiche, anche in tempi ravvicinati, ad opera di provvedimenti di rango primario (si veda, da ultimo, il decreto legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione);

il provvedimento reca talune norme che risultano di incerta portata normativa, in quanto prive di contenuto innovativo (si veda, ad esempio la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 3-*ter*, che, mediante una disposizione di natura transitoria, si limita a prevedere che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della carta di identità elettronica, continua ad applicarsi quella vigente); contiene norme meramente programmatiche o di principio (si veda, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, che appare meramente dichiarativo laddove afferma che « *Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo (...) e favorisce, tramite azioni concrete* (...) »), nonché norme meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata – talvolta in modo generico – ricorrendo ad espressioni quali « fermo restando » e « salva » (a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 4, comma 4, fa salvi i casi « *in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione* », mentre l'articolo 9, comma 9, lettera *b)*, mantiene ferme « *le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti* »);

il decreto in esame reca talune disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, ma più spesso facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero alla legislazione vigente in determinati settori. Deroghe formulate in termini generici ovvero molto ampi si rinvengono, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 8, comma 3, che « *deroga alle normative nazionali di settore* »; all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, numero 5), che prevede una disapplicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'articolo 30, comma 2, che contiene una disapplicazione della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32 del decreto-legislativo n. 58 del 1998, in materia di intermediazione finanziaria;

il provvedimento – analogamente a tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – si connota per il ricorso ad una tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, a titolo meramente

esemplificativo, all'articolo 6, comma 1, lettera *d-bis*, capoverso 57-*bis*.1; all'articolo 8, comma 3; all'articolo 11, commi 4 e 4-*bis*; all'articolo 11-*bis*; all'articolo 22, commi 1, 9-*bis* e 14; all'articolo 33-*sexies*; all'articolo 33-*septies*, comma 1; all'articolo 34, commi 5, 7, 26, 38 e 43; all'articolo 34-*bis*; all'articolo 34-*octies*, commi 6 e 7; all'articolo 34-*nonies* e all'articolo 34-*decies*;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento in esame riproduce integralmente, agli articoli 34-*decies* e 34-*undecies*, i contenuti del decreto legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto legge non convertito in legge, il cui contenuto risulta confluito nel provvedimento in esame;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della crescita, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, l'articolo 1, comma 3-*ter*, che reca la disciplina applicabile « In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-*bis* », e l'articolo 4, comma 14, che dispone che l'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessi a far data dal 1° giugno 2015, introducendo, *medio tempore*, una disciplina transitoria) molteplici sono gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi necessari ai fini della relativa attuazione (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 14, comma 8, lettera *d)* e l'articolo 22, commi 8 e 9);

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; al riguardo, si segnalano, ad esempio, l'articolo 10, comma 1, che interviene sul fascicolo elettronico dello studente a decorrere dall'anno accademico 2013/2014; l'articolo 11, comma 2, che prevede l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 a decorrere dal 1° settembre 2013; l'articolo 13, che, ai commi 2 e 4, reca disposizioni in materia di prescrizione farmaceutica in formato elettronico e di sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale

mediante tecnologie digitali, le quali troveranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2014; l'articolo 15, comma 4, che interviene sull'uso delle carte di debito a decorrere dal 1° gennaio 2014;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto;

il disegno di legge, all'articolo 23, comma 9, contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 220 del 2002, in tema di vigilanza sugli enti cooperativi, in relazione alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle ovvero modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (per le modifiche testuali, si vedano, l'articolo 11, comma 3, che integra il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 24-*ter*, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; si vedano altresì l'articolo 34, comma 36, che novella il non meglio precisato « decreto ministeriale 31 dicembre 1983 »; l'articolo 33-*quater*, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 33-*quinquies*, che proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d)* del decreto-legge n.73 del 2012, che a sua volta ha introdotto nell'ambito dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 il comma 21-*bis*, nonché l'articolo 34-*septies*, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.588. Per modifiche non testuali a fonti secondarie del diritto, si vedano, invece, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 3, che incide in via non testuale sull'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e l'articolo 14, commi da 8 a 10, che integra in via non testuale una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 luglio 2003; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle

esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo: si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, capoverso 3; l'articolo 2, comma 6; l'articolo 3, comma 1; l'articolo 7, comma 3, lettera *a)*, capoverso 3-*bis*; l'articolo 12, comma 11 e l'articolo 20, comma 4; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento, in alcuni casi (si vedano, ad esempio, l'articolo 16, comma 10, e l'articolo 30, comma 6), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « *deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti "atipici", di natura non regolamentare* »;

il decreto legge, all'articolo 3, comma 4, contiene un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto si prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, senza indicare né le norme generali regolatrici della materia (enucleandosi invece i principi e i criteri direttivi), né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; in relazione alla citata disposizione, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « *correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge* », nonché « *ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17,*

comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina "le norme generali regolatrici della materia", né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione »;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, componendosi, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 73 articoli, ripartiti in dieci sezioni, in difformità dunque rispetto alle prescrizioni contenute nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive che la partizione di primo livello sia costituita dal « Capo », recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in « Sezioni ». Nella maggior parte dei casi, gli articoli si compongono a loro volta di numerosi commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, così che i preamboli esplicativi posti all'inizio di ogni articolo non risultano idonei a facilitare la lettura del testo. Alcune disposizioni (si vedano, ad esempio, l'articolo 23, commi 2 e 3, e l'articolo 12, comma 2), non risultano formulate in conformità alle prescrizioni contenute al paragrafo 7, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi riguardanti la struttura dei commi;

il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, che si riferisce ad « audit di sicurezza » e l'articolo 14-*bis*, che, in materia di pubblicità dei lavori parlamentari, fa riferimento alla « funzione trasmissiva »;

in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità quindi da quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera *b)*, raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano, l'articolo 14, comma 8, lettera *d)* che richiama l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); l'ARPA e APPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente); l'articolo 19, comma 4, che richiama l'ICT (Information and Communication technology); l'articolo 21, comma 3, che richiama la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); e, infine, l'articolo 33, comma 2, che ricorre all'acronimo non sciolto: NARS (Nucleo per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi);

inoltre, il provvedimento, in alcuni casi (si veda ad esempio l'articolo 10, comma 1, che prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, costituiscano il fascicolo elettronico

dello studente, che, a sua volta, alimenta il diploma *supplement*), ricorre all'uso di termini inglesi in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera *m)*, recita: « *È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente* »;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni recanti misure ordinamentali nel settore della giustizia, contenute agli articoli 17 e 18, nonché le disposizioni di carattere localistico e micro settoriale, contenute all'articolo 34, commi 3, capoverso 19-*bis*, 31, 32, 34 e 40, che recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, capoverso 3; all'articolo 2, comma 6; all'articolo 3, comma 1; all'articolo 7, comma 3, lettera *a)*, capoverso 3-*bis*; all'articolo 12, comma 11 e all'articolo 20, comma 4 – che prevedono l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, valutando altresì quanto affermato dalla Corte Costituzionale in materia di delegificazione nella sentenza n. 149 del 2012, richiamata in premessa;

si sopprimano, nella parte in cui modificano in via testuale disposizioni contenute in fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute agli articoli 11, comma 3; 14, comma 5; 24-*ter*; 33-*quater*; 33-*quinquies*; 34, comma 36; 34-*septies*, nonché, laddove incidono in via non testuale su fonti secondarie del diritto, le disposizioni

contenute all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 14, commi da 8 a 10; ovvero subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 11-*bis*, che demanda a decreti dirigenziali la modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi pubblici a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, sia riformulata la disposizione di cui all'oggetto nel senso di prevedere che la disciplina della materia sia introdotta dallo stesso decreto legge all'esame, ovvero affidata ad altra fonte di rango primario;

all'articolo 16, comma 10, e all'articolo 30, comma 6, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti normative, in termini di novella alle medesime; si dovrebbero altresì inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbero espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe chiarire il significato tecnico giuridico delle espressioni contenute all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62 e all'articolo 14-*bis*, riportate in premessa;

si dovrebbero, infine, sciogliere gli acronimi riportati in premessa, nonché sostituire i termini inglesi riportati in premessa con un sinonimo in uso nella lingua italiana.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 179 del 2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

considerato che il provvedimento reca una serie di interventi prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione dell'innovazione e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale;

rilevato quindi che, alla luce di questa finalità complessiva, il provvedimento può essere ricondotto, nel complesso, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di « tutela della concorrenza » come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato infatti che nella sentenza n. 14 del 2004 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera *e)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, le sentenze della Corte Costituzionale n. 16 e n. 272 del 2004);

preso atto, per le parti di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, me-

diante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria;

tenuto conto che all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, si dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), con la finalità, in primo luogo, di assicurare al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza;

preso atto che l'articolo 4, capoverso Art. 3-*bis*, prevede la facoltà, in capo a ogni cittadino, di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale, che viene inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi;

evidenziato che l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha « iscritto » il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, ne sospende la domanda; la sospensione dura fino all'integrazione, cioè al deposito, del dato mancante e, comunque, per quarantacinque giorni; decorso tale periodo la domanda si intende non presentata, « in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata »;

rilevata l'esigenza di una valutazione da parte delle Commissioni di merito riguardo alla formulazione del secondo periodo del suddetto comma 2 nella parte in cui si annette alla mancanza dell'indirizzo PEC, protratta per 40 giorni, da un lato un effetto di mancata presentazione della domanda, dall'altro un effetto di pendenza della domanda stessa, effetti la cui coesistenza appare meritevole di un accertamento di compatibilità;

evidenziato come appaia inoltre meritevole di una valutazione di opportunità la previsione di regimi differenziati, quanto agli effetti della mancanza dell'indirizzo PEC, previsti da un lato dal suddetto comma 2, secondo periodo, per le domande di iscrizione di imprese individuali e, dall'altro, dal comma 6-*bis* dell'articolo 16 per le domande di iscrizione di imprese aventi forma societaria;

rilevato che l'articolo 8, commi 1-3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane; con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, sono adottate le regole tecniche necessario all'attuazione della normativa;

evidenziato che le suddette disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-3 incidono sulla materia del trasporto pubblico locale, ascritta alla competenza residuale delle regioni, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005;

rilevato che l'articolo 11, commi da 4 a 4-*octies*, interviene in materia di edilizia scolastica, la quale appare riconducibile all'ambito « istruzione e governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, in particolare, che il comma 4-*bis* dell'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri; ciascuna regione o provincia autonoma deve trasmettere al Ministero dell'istruzione il piano di interventi, a pena di decadenza dai finanziamenti assegnabili; i piani regionali sono soggetti all'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, ai fini della successiva pubblicazione sui Bollettini ufficiali delle regioni;

sottolineato quindi come l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei suddetti piani regionali debba essere valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica;

tenuto conto che l'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge dispone che, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede all'incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e che sono in tal modo coperti gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, che istituisce un credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno;

evidenziato come la suddetta previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-*bis* vada considerata alla luce dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, la quale è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale come riserva di legge relativa;

rilevato che l'articolo 14, comma 10-*bis*, prevede che ulteriori misure di maggior dettaglio nonché ulteriori procedure semplificate in

materia di identificazione degli abbonati delle società di telefonia mobile possano essere introdotte con decreto del ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

evidenziato, al riguardo, che la previsione di ulteriori procedure semplificate da adottarsi con fonte secondaria potrebbe configurarsi come una misura di delegificazione rispetto al regime generale previsto dal comma 7 dell'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, che costituisce una fonte di rango legislativo, e che tuttavia non appaiono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'adozione di misure con delegificazione;

evidenziato che l'articolo 15, comma 5-*ter*, reca una disposizione in tema di firma digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), non risultando peraltro chiaro il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-*bis*, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD;

preso atto che l'articolo 16, comma 10 e l'articolo 30, comma 6, demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare e che a tal proposito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » nonché, più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti "atipici", di natura non regolamentare »;

evidenziato che l'articolo 20 disciplina le cosiddette « comunità intelligenti », di cui peraltro non viene data alcuna definizione nel provvedimento, mentre la relazione illustrativa presentata al Senato indica il termine « comunità intelligente » come traduzione dell'espressione inglese *Smart Cities and Communities*;

tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 20 appaiono riconducibili alle materie « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »,

di competenza esclusiva statale, e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato inoltre che il contenuto del piano nazionale delle « comunità intelligenti », che il decreto-legge non definisce, e la successiva attuazione, sembrano suscettibili di incidere anche su materie di competenza concorrente o residuale regionale quali, ad esempio, governo del territorio, energia e trasporto pubblico locale, e che si stabilisce nel testo che, con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base di criteri ivi indicati;

rilevato che l'articolo 33-*octies*, introdotto dal Senato, reca norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza;

evidenziata, in proposito, l'esigenza di chiarire se il termine di 30 giorni sia riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative; inoltre il riferimento allo svolgimento delle trattative con le medesime modalità delle precedenti fasi sembrerebbe rendere necessaria l'indizione di una o più riunioni;

tenuto conto che l'articolo 34, comma 16, prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali;

ricordato al riguardo che, in relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, con la sentenza n. 165 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, affermando che, « nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni » (*ex plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004); la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una « drastica previsione » della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie « idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze » (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011);

segnalata quindi l'opportunità di garantire il coinvolgimento degli enti territoriali nella disposizione di cui all'articolo 34, comma 16, prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

preso altresì atto che i commi da 20 a 25 dell'articolo 34 recano disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base ad un'apposita relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al il 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25);

rilevato che l'articolo 34, comma 24, abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che aveva introdotto modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 che la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato illegittimo ed evidenziato che, poiché la declaratoria di illegittimità ha compreso le successive modifiche dell'articolo 4, anche le disposizioni dell'articolo 53, cui si riferisce il comma 25, devono ritenersi investite dalla pronuncia di illegittimità;

segnalata quindi la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che riguarda disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012;

tenuto conto che l'articolo 34, comma 47, finalizza allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino;

evidenziato che la suddetta disposizione, rientrando nella materia del « turismo », appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006);

ricordato al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha violato il principio di leale collaborazione (sentenza n. 94 del 2008) il comma 1228 della legge della legge n. 296 del 2006 laddove stabilisce che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale è autorizzata una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per incrementare l'offerta turistica; la Corte ha evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia « turismo » alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento

legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « sentita » la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, è insufficiente; su analoga motivazione si fonda l'incostituzionalità del comma 1227 dell'articolo 1 della medesima legge, contenente la previsione di una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione nell'adozione dei provvedimenti specifici di riparto ed erogazione degli importi in sede attuativa (sentenza n. 94 del 2008);

tenuto altresì conto che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge; con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

segnalata quindi l'esigenza – all'articolo 34, comma 47 – di valutare l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica;

preso atto che l'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), modificando in particolare, al comma 1, le modalità di elezione del presidente della Civit, quale autorità nazionale anticorruzione, il quale dovrà essere nominato, con le forme e le modalità già previste *ex lege*, su proposta dei ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione;

rilevato che l'articolo 34-*quinquies*, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia stabilendo che, su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia;

segnalata l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di garantire il coinvolgimento delle Regioni non tramite un mero parere, bensì tramite la previsione del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

tenuto conto che l'articolo 34-*octies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara;

rilevato, in particolare, che il comma 4 del suddetto articolo 34-*octies* prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali in modo tale da risultare « ottimali » cioè tali da massimizzare l'efficienza e realizzare l'integrazione con i servizi qualificati come minimi; nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

ricordato che la materia del « trasporto pubblico locale » rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede la costituzione di « un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » per il « generico fine » di assicurare il conseguimento di « risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale »; la disposizione prevedeva altresì che la ripartizione del fondi avvenisse tramite « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e su quest'ultimo punto è intervenuta la pronuncia caducatoria, che ha sostituito la consultazione della Conferenza con la necessità che il decreto sia adottato « previa intesa » con la Conferenza stessa;

segnalato peraltro che la materia dei trasporti presenta connessioni, sotto vari profili, con discipline che appaiono riconducibili a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali si ricordano in particolare quella della « tutela della concorrenza », per quanto attiene alle modalità di gestione e di affidamento del trasporto pubblico locale;

evidenziato pertanto che il comma 4 dell'articolo 34-*octies*, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – devono essere valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale;

preso atto che l'articolo 34-*duodecies*, introdotto dal Senato, proroga di cinque anni – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 – la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza

sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011);

ricordato che la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano il rinnovo automatico *ex lege* delle concessioni demaniali marittime non solo in quanto invasive della competenza statale in materia di tutela della concorrenza ma anche per violazione dell'articolo 117, primo comma, che individua come limite alla potestà legislativa sia statale che regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; secondo la Corte, infatti, l'automatismo derivante dal rinnovo *ex lege* della concessione, impedendo l'accesso al mercato di altri potenziali operatori economici, determina una disparità di trattamento in contrasto i principi europei infatti in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (sentenze della Corte Costituzionale n. 213 del 2011, n. 340 del 210, n. 180 del 2010);

ricordato inoltre che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e sospendeva, di conseguenza, le relative gare; la Corte ha in proposito rilevato che la richiamata disposizione, da un lato, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire, dall'altro, poneva una norma di dettaglio in una materia nella materia di competenza concorrente (nel caso di specie, « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »);

evidenziata quindi la necessità di valutare l'articolo 34-*duodecies* alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

rilevato che diverse disposizioni modificano norme di rango secondario, tra cui in particolare: l'articolo 11, comma 3, che novella l'articolo 8 de regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009 n. 81; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed

attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 14, commi da 8 a 10, che modifica in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003; l'articolo 24-*ter*, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; l'articolo 33-*bis*, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 34, comma 26, che novella il « decreto ministeriale 31 dicembre 1983 », senza specificare che si intende riferire – tra i tre decreti ministeriali emanati in tale data – al decreto del Ministro dell'Interno recante individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; l'articolo 34-*septies*, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588;

ricordato, in particolare, che il paragrafo 3, lettera *e)*, della lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi »;

evidenziato infine che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione fa salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge;

ricordato, in proposito, che il contenuto del suddetto decreto-legge n. 187 del 2012 è confluito nel decreto-legge in esame e che il relativo procedimento di conversione è formalmente ancora in corso presso il Senato;

richiamato, al riguardo, l'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, che prevede che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario valutare la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-*bis* alla luce dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, che è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale in materia come riserva di legge relativa;

2) all'articolo 34, comma 16, è necessario assicurare adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

3) all'articolo 34, si segnala la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che riguarda disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012;

4) il comma 4 dell'articolo 34-*octies*, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 del medesimo articolo – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – siano valutati dalle Commissioni di merito alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale (sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005);

5) è necessario valutare l'articolo 34-*duodecies* alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

e con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno rivedere le disposizioni legislative richiamate in premessa che modificano norme di rango secondario;

b) all'articolo 11, commi da 4 a 4-*octies*, l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei piani regionali sia valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica;

c) all'articolo 15, comma 5-*ter*, che reca una disposizione in tema di firma digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), è opportuno chiarire il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-*bis*, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD;

d) è opportuno, all'articolo 16, comma 10 e all'articolo 30, comma 6, riformulare le previsioni che demandano la loro attuazione a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato, come richiamato in premessa, dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

e) all'articolo 33-*octies*, introdotto dal Senato, vi è l'esigenza di chiarire se il termine di trenta giorni sia riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative;

f) all'articolo 34, comma 47, sia valutata l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 5626 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », approvato dal Senato;

rilevato che, con riferimento all'articolo 2 sull'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente che includerà anche l'attuale anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, le linee attuative della riforma anagrafica saranno definite con i provvedimenti attuativi della nuova banca dati;

segnalata l'esigenza di garantire che con il subentro dell'ANPR all'AIRE non si produca alcuna conseguenza negativa rispetto alla corretta ed aggiornata individuazione dei cittadini italiani residenti all'estero titolari del diritto di voto;

condivise le finalità sottese all'istituzione del Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, quale efficace strumento

di contrasto alla crisi e di promozione del modello produttivo italiano, basato sulle piccole e medie imprese, chiamato ad operare in stretta sinergia con la rete diplomatico-consolare italiana;

valutato positivamente il sostegno, assicurato attraverso SIMEST, alle imprese impegnate nella promozione mondiale del *made in Italy*, cui contribuisce in modo decisivo la rete associativa degli italiani all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare che, in sede attuativa, sia garantita la piena operatività del vigente sistema anagrafico, basato sull'AIRE, con riferimento all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

con riferimento agli articoli 35 e 36, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento della rete associativa italiana all'estero nelle attività del Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri e nella promozione dei prodotti italiani nel mondo.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese » (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 5626, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

rilevato come il provvedimento sia stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato;

evidenziato come l'articolo 21 del decreto-legge, il quale prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode, recepisca sostanzialmente il dispositivo della risoluzione n. 8-00201, approvata dalla Commissione Finanze il 26 settembre 2012, riprendendo inoltre il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-*ter*, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato in sede legislativa dalla stessa Commissione Finanze;

tenuto conto del tempo estremamente esiguo entro il quale dovrebbe essere approvata la legge di conversione del decreto, il cui termine scadrà il 18 dicembre prossimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che le aziende di trasporto pubblico locale e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica anche attraverso l'addebito diretto sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, ovvero senza costi aggiuntivi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la predetta deroga alle normative di settore deve avvenire comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizi di pagamento, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di introdurre ostacoli al funzionamento dei sistemi di pagamento elettronici;

b) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11-*bis*, il quale prevede che alla copertura degli oneri finanziari determinati dall'applicazione del credito d'imposta pari al 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, si provvede mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di modificare tale clausola di copertura, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi – tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia – non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;

c) con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, dello stesso articolo 5, il quale prevede che le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81 comma 2-*bis*, del medesimo Codice, e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione, con quella, analoga, recata dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 15 del decreto-legge;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, il quale, nel dettare la disciplina transitoria per i contratti assicurativi in essere, alla luce dell'inserimento nel Codice delle assicurazioni, operato dal comma 1 del medesimo articolo 22, di un nuovo articolo 170-*bis*, richiama il comma 3 del predetto articolo 170-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 170-*bis* non reca più né il comma 2 né il predetto comma 3;

e) con riferimento all'articolo 24-*ter*, lettera *a)*, la quale integra il comma 1 dell'articolo 136 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle modalità previste, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare a quali organi sociali o, più in generale, a quali soggetti possa essere delegato il potere di approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari;

f) con riferimento al comma 44 dell'articolo 34, il quale modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA, chiarendo che

l'introduzione nel deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito e che tale operazione consente anche di ritenere assolta « la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile », che disciplinano il contratto di deposito, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire a quale « condizione » (recata dagli articoli 1766 e seguenti del codice) la norma si riferisca in relazione al contratto di deposito;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 38, il quale interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, prevedendo che l'espressione « base » identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività, valuti se la definizione di « base » ivi contenuta sia coincidente con la previsione comunitaria in materia, la quale definisce a tali fini come « base » il luogo in cui ha inizio e termine un « periodo di servizio ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5626 Governo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, la lettera *a)* con la seguente: « *a)* al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano "Scuola digitale – Classi 2.0" adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi,

accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista. »;

2. inserisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *a)*, la seguente: « *a-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista." »;

3. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, il punto 2) con il seguente: « 2) alla lettera *b)*, le parole: "nelle versioni *on line* e mista" sono sostituite dalle seguenti: "nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi" »;

4. sopprima la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, punto 3), le parole « della riduzione »;

5. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, capoversi 3-*bis* e 3-*ter*, le parole « lo specifico limite » con le seguenti: « il limite »;

6. al fine di far fronte alle urgenti esigenze delle residenze degli studenti universitari, inserisca la Commissione di merito una disposizione che aggiunga all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, i seguenti periodi: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l'utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l'obbligo del completamento dell'opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell'opera. ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

rilevata la carenza anche in tale decreto legge di specifiche misure dirette alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto 55 per cento) e alla sua estensione agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici;

valutata l'opportunità di prevedere nel decreto disposizioni dirette a un riequilibrio nell'ordinamento tra misure a favore delle grandi opere e misure tese a incentivare la realizzazione di piccole opere pubbliche, nonché disposizioni volte a favorire gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche e di mitigazione dei rischi sismico e idrogeologico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere ad un coordinamento delle norme di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 2-*ter* e 2-*quater*, con le norme contenute nella legge n. 183 del 2011 in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante interventi di defiscalizzazione;

2) valutino le Commissioni di merito la possibilità di prevedere, con riferimento alle citate norme di cui all'articolo 33 del provvedimento, opportune limitazioni al presupposto giuridico della non sostenibilità del piano economico e finanziario delle opere ai fini dell'accesso di queste ultime alle misure agevolative previste dalle medesime norme;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 34, commi 52 e 53, primo periodo, in modo da chiarire, nel primo caso, in maniera univoca, il campo di applicazione della norma e, nel secondo caso, che la nuova normativa si applica solo alle nuove costruzioni.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento si propone di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea;

preso atto dei profili di più immediata competenza della XI Commissione e, in particolare, delle modifiche e delle deroghe alla legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società *start-up* innovative, alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto « *job on call* ») e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani;

rilevato che una di queste disposizioni (lettera *c)* del comma 54 dell'articolo 34) prevede che, in caso di stipula di accordi aziendali come disciplinati dai commi da 1 a 7 dell'articolo 4 della legge n. 92 (accordi aziendali per imprese che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, in base ai quali si può convenire che venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo), il datore di lavoro: è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991;

osservato che con la predetta norma, in caso di nuove assunzioni anche laddove vi siano unità produttive interessate dai licenziamenti, l'impresa potrà, dunque, avvalersi di nuove risorse senza essere vincolata a riassumere i lavoratori collocati in mobilità;

segnalata, in ogni caso, l'esigenza di agevolare una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti per la sua definitiva conversione in legge, soprattutto ove esso sia destinato a tornare per una nuova lettura al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 34, comma 54, siano soppresse le lettere *b)* e *c)*.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5626 Governo approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il decreto-legge affronta il fondamentale capitolo della crescita economica, attraverso ulteriori misure volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività e al rilancio degli investimenti;

considerato che:

il Senato, con le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6-*bis*, e all'articolo 36-*bis*, ha apportato modificazioni all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, *(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)*, che detta norme per una maggiore trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti

commerciali all'interno della filiera agroalimentare, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, sostenute da un apparato sanzionatorio;

l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisce una regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare fortemente sollecitata dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore; in particolare, con tale disciplina si intende porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale;

da questo punto di vista, la normativa dettata dal citato articolo 62 ha mostrato in sede applicativa alcuni aspetti critici, che in alcuni casi appaiono meritevoli di un intervento correttivo. Le modificazioni apportate dal Senato non appaiono tuttavia idonee a tal fine;

in particolare, suscita perplessità l'eliminazione della sanzione della nullità per i contratti che non hanno determinati requisiti di contenuto (articolo 36-*bis*), eliminazione che rischia di compromettere la complessiva efficacia della normativa, poiché ne indebolisce la vincolatività;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 36-*bis*.

con le seguenti osservazioni:

si interpreti il comma 8-bis dell'articolo 36, il quale assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria, nel senso di evitare che tale novità costituisca un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli operatori agricoli;

nell'attuazione delle disposizioni relative alle macchine agricole, di cui all'articolo 34, comma 48, si tenga conto della specificità del parco macchine delle imprese agricole e delle relative caratteristiche di utilizzo. In particolare, pur condividendo l'esigenza di garantire elevati livelli di sicurezza, si rappresenta la necessità di non aggravare in termini di costi economici e amministrativi un settore già notevolmente oberato di adempimenti burocratici.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante: « DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

visti i contenuti del comma 40 dell'articolo 34, introdotto al Senato, che introduce l'obbligo – senza indicarne la decorrenza – per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS);

ricordato in proposito che l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata dalla direttiva 2002/24/CEE che prevede espressamente, all'articolo 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa;

rilevato altresì che il 10 dicembre 2012 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea il Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542), che stabilisce requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l'installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e), indicando che tale installazione, per i veicoli nuovi immessi sul mercato, sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2017;

visti i contenuti dell'articolo 34-*duodecies*, introdotto al Senato, che proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

ricordato al riguardo che su analoghe disposizioni – in particolare, il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata – la Commissione europea aveva avviato il 29 gennaio 2009 la procedura di infrazione n. 2008/4908, successivamente archiviata a seguito dell'abrogazione della citata norma operata con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010);

evidenziato come la Commissione aveva ritenuto che la disposizione contestata fosse contraria alla normativa UE, sia con riferimento alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che vieta, all'articolo 12, il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente, sia con riferimento all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE che vieta le

restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro;

sottolineato che, al fine di tenere conto della peculiare natura delle concessioni d'uso di beni demaniali marittimi e di tutelare gli interessi delle imprese del settore, appare necessario che il Governo, in raccordo con altri Stati membri potenzialmente interessati, si adoperi affinché siano apportate le appropriate modificazioni alla normativa di riferimento dell'Unione europea. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni;

visti, infine, i contenuti dell'articolo 38, comma 1, che interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di « base », di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale;

rilevato che tale norma prevede che, ai fini del diritto aeronautico, l'espressione « base » identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. La norma prevede conseguentemente che un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sia considerato stabilito sul territorio nazionale quando eserciti in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una « base » quale definita nel modo predetto;

osservato che per effetto di tale disposizione verrebbero assoggettati alla disciplina fiscale nazionale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza;

ricordato al riguardo che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile definisce la nozione di « base di servizio », per gli equipaggi di condotta e di cabina come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;

rilevato che la definizione comunitaria di « base di servizio » sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a modificare il comma 40 dell'articolo 34 nel senso di indicare che l'obbligo ivi previsto per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), decorra a partire dal 1° gennaio 2016, conformemente a quanto previsto dal Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542);

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare, tenendo conto delle richiamate norme e principi dell'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 34-*duodecies* in materia di proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tenendo conto che il riconoscimento della specificità di tali concessioni presuppone appropriate modifiche alla disciplina europea in materia di servizi e concessioni;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, in materia di disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea sopra richiamata.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite IX e X della Camera, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », su cui la Commissione ha espresso parere alla 10ª Commissione del Senato in data 7 novembre 2012;

evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali, in particolare, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, anagrafi, pagamenti elettronici, concorrenza, ordinamento delle società imprenditoriali innovative, infrastrutture;

considerata l'esigenza che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali;

preso atto delle modifiche apportate all'articolato nel corso dell'esame al Senato ed in particolare di quelle volte ad affermare un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione del provvedimento;

pur considerata la disomogeneità di previsioni afferenti alla gestione dei servizi pubblici essenziali, che sembra comprimere talune competenze assegnate in materia alle autonomie territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto, all'articolo 34-*quinquies*, che il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia sia adottato dal Governo, su proposta del Ministro con delega al turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle previsioni che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, quali i trasporti e i servizi pubblici locali, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità alle prescrizioni del Titolo V della Costituzione.

€ 4,00

16PDL0066260